Promozione delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie

Con la delibera 14 luglio 2016, 383/2016/E/com, l'Autorità ha previsto l'applicazione del modello generale di sistema di tutele riformato - operativo dall'1 gennaio 2017 per i settori dell'energia elettrica e del gas (per una trattazione più esaustiva, si rimanda al Capitolo 7) - anche per il settore idrico. In particolare, tale modello potrebbe prevedere, a valle del reclamo scritto al gestore (da luglio 2016 sussiste, tra l'altro, l'obbligo di risposta motivata al reclamo in capo al gestore, ai sensi dell'RQSII, soggetto a standard specifico e a indennizzo automatico), la conciliazione quale condizione di procedibilità per l'accesso alla giustizia ordinaria ed eventuali procedure speciali, in analogia, dunque, con quanto già stabilito per i settori dell'energia elettrica e del gas.

L'Autorità ha rinviato la definizione delle modalità di estensione al SII del predetto sistema di tutele, in una logica di gradualità applicativa, una volta espletati i necessari approfondimenti con gli *stakeholders*, al fine di tenere conto delle specificità del settore idrico, tra le quali il ruolo degli enti di governo dell'ambito.

Con particolare riferimento alle procedure conciliative, l'Autorità ha stabilito che la delibera 5 maggio 2016, 209/2016/E/com, e il relativo Allegato A, recante il *Testo integrato conciliazione* (TICO)[31], dispieghino la loro efficacia anche nel settore idrico, a seguito di un ulteriore approfondimento circa le modalità di applicazione a tale settore del meccanismo di conciliazione ai fini della procedibilità dell'azione giudiziale (tentativo obbligatorio di conciliazione). Ciò anche mediante l'individuazione di preliminari forme volontarie e sperimentali di conciliazione universale, tenuto altresì conto del quadro normativo, dell'assetto della *governance* del settore idrico in materia di tutela dell'utenza anche a livello locale e dell'evoluzione della normativa primaria in materia di avvalimento[32].

Con riferimento all'elenco degli organismi di *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dell'Autorità (cfr. il Capitolo 7 di questo Volume), l'organismo ADR che offre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie fra consumatori e gestori del SII può richiedere l'iscrizione nell'elenco predetto, ai sensi della delibera 17 dicembre 2015, 620/2015/E/com; ad oggi, quattro organismi sono iscritti nell'elenco ADR dell'Autorità anche con riferimento al settore dei servizi idrici.

Nell'ambito della più ampia raccolta dati, di cui alla determina 5/2016 – DSID, recante *Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini dell'indagine conoscitiva sull'efficienza del servizio idrico integrato e della relativa regolazione della qualità per l'anno 2015 e per il primo semestre 2016*, l'Autorità ha richiesto agli operatori del settore specifici dati sulle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra gli utenti e i gestori del SII per l'anno 2015 e per il primo semestre 2016; ciò anche al fine di ampliare il periodo temporale (2012-2014) dei dati già raccolti, sia mediante l'indagine conoscitiva conclusa con la delibera 12 marzo 2015, 97/2015/E/idr (si veda la *Relazione Annuale 2015*, Capitolo 5, Volume II), sia in occasione della più ampia raccolta dati di cui alla determina 1/2016 – DSID (si veda la *Relazione Annuale 2016*, Capitolo 5, Volume II).

31 Cfr. il Capitolo 7 di questo Volume.

32 Con riferimento a tale ultimo profilo, il c.d. "DDL concorrenza" prevede che l'Autorità debba garantire, tra l'altro, il trattamento efficace delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori, anche avvalendosi dell'Acquirente unico. Tenuto conto che, ad oggi, l'Acquirente unico gestisce il Servizio conciliazione (procedura universale) dell'Autorità – presso cui è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione per i settori energetici di cui al TICO - mediante avvalimento ai sensi dell'art. 44, comma 4, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, la previsione del disegno di legge citato potrebbe comportare l'estensione applicativa, alle controversie fra utenti e gestori del SII, del Servizio conciliazione e della relativa disciplina, che prevede, fra l'altro, l'obbligo partecipativo del gestore al primo incontro e il valore di titolo esecutivo dell'eventuale accordo sottoscritto dalle parti e dal conciliatore.

PAGINA BIANCA

6.

Vigilanza e contenzioso

Intersettoriale

Vigilanza e sanzioni

Indagini, vigilanza e controllo

I comportamenti degli operatori da sottoporre a verifica, ai fini del rispetto delle disposizioni imposte dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, a tutela del corretto funzionamento del mercato e dei clienti finali, sono identificati dalla medesima Autorità su base annuale o a seguito di segnalazioni o di evidenze in possesso degli Uffici. Tale attività di verifica si svolge attraverso indagini, ispezioni, controlli tecnici e documentali.
Nel corso del 2016, si sono svolti:

- indagini conoscitive, relative a tematiche individuate come prioritarie dal *Quadro strategico dell'Autorità per il quadriennio 2015-2018*, quali, in particolare, gli investimenti dichiarati dalle imprese (costi comunicati da e-distribuzione, già Enel Distribuzione, in relazione agli impianti di rete per la connessione; dati e informazioni dichiarati da Italgas Reti, già Società Italiana per il gas - Italgas);
- verifiche ispettive *in loco*, relativamente ad un ampio spettro di materie (tutela dei consumatori, tariffe e qualità del servizio, corretto funzionamento dei mercati, controllo degli incentivi erogati);
- controlli documentali, in particolare relativi alle convenzioni di cessione dell'energia elettrica stipulate ai sensi del provvedimento CIP6 e con scadenza successiva al settembre 2009, alla corretta contribuzione, da parte delle imprese regolate, degli oneri di funzionamento dell'Autorità e alla corretta iscrizione all'Anagrafica operatori dell'Autorità.

Per svolgere la maggior parte delle proprie attività di accertamento e di ispezione, l'Autorità si è avvalsa della collaborazione della Guardia di Finanza, sulla base di quanto stabilito dal vigente Protocollo d'intesa tra le due istituzioni, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che prevede l'intervento del Nucleo speciale per l'energia e il sistema idrico.

Indagine conoscitiva in materia di investimenti delle imprese regolate

Con la delibera 1 aprile 2016, 154/2016/E/com, si è conclusa una prima parte dell'indagine conoscitiva, avviata con la delibera 6 giugno 2014, 256/2014/E/com, in merito ai costi di investimento dichiarati da alcune imprese di distribuzione dell'energia elettrica operanti nella provincia autonoma di Bolzano. Le verifiche, svolte con l'ausilio della Guardia di Finanza, hanno permesso di rilevare diverse irregolarità relative ai costi di investimento dichiarati dalle imprese, che hanno prodotto effetti sul calcolo del capitale remunerato ai fini tariffari. In esito agli accertamenti, oltre alle segnalazioni inviate alle Autorità competenti, sono stati avviati procedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge istitutiva n. 481/95.
Con la delibera 6 agosto 2015, 412/2015/E/eel, l'Autorità aveva esteso l'ambito delle verifiche al fine di valutare, nello specifico, la congruità e la coerenza degli elementi di costo comunicati dall'impresa e-distribuzione, in relazione agli impianti di rete per la connessione realizzati dai titolari degli impianti di produzione di energia elettrica, onde scongiurare la presenza di oneri impropri in tariffa. Questa attività, che si è conclusa nel mese di novembre 2016 con l'approvazione del resoconto finale della delibera 17 novembre 2016, 664/2016/E/eel, ha consentito di accertare:

- la corretta contabilizzazione, da parte dell'impresa distributrice, delle partite economiche rinvenienti dall'acquisto degli impianti di rete ad un prezzo inferiore di quello standard;
- l'assenza di distorsioni nella tariffa di distribuzione dell'energia elettrica;

- la presenza di un inadeguato livello di trasparenza nella redazione di alcuni atti di cessione e nell'emissione delle relative fatture; da tali atti non si evincono in maniera diretta e inequivocabile la natura e l'origine dell'incremento dei costi posti a carico dei produttori;
- alcune incongruità nella determinazione, da parte dell'impresa distributrice, degli oneri di collaudo degli impianti di rete posti a carico dei produttori, avendo riscontrato la presenza di attività improprie non riconducibili all'attività di collaudo.

In esito a tale verifica è stato, pertanto, prescritto a e-distribuzione di adottare criteri di trasparenza nell'individuazione delle singole voci di costo determinate nei contratti con i produttori, tenendo separati in modo esplicito gli oneri aggiuntivi, derivanti da accordi tra le parti, dai corrispettivi fissati in provvedimenti dell'Autorità. Le risultanze raggiunte sono state, inoltre, messe a disposizione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) per le valutazioni di propria competenza.

Infine, con la delibera 14 aprile 2016, 177/2016/E/gas, l'Autorità ha ulteriormente esteso l'ambito dell'indagine conoscitiva, avviata con la citata delibera 256/2014/E/com, ai dati e alle informazioni dichiarati dalla società Italgas Reti.

Tra gli approfondimenti disposti con il predetto provvedimento rientra la verifica dell'esatta capitalizzazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dovuto da Italgas Reti per gli investimenti incentivati realizzati nel comune di Roma dal 2009 al 2013.

I controlli effettuati hanno riguardato la documentazione tecnica e contabile trasmessa da Italgas Reti, riferita agli interventi rendicontati per gli anni 2009 e 2010. Al momento della redazione della presente *Relazione Annuale*, sono in corso le verifiche per gli anni 2011, 2012 e 2013, la cui chiusura è prevista per il 31 dicembre 2017.

Istruttoria conoscitiva su segnalate anomalie nella gestione degli adempimenti connessi alla risoluzione del contratto di trasporto dell'energia elettrica da parte di e-distribuzione

Con la delibera 16 giugno 2016, 311/2016/E/eel, l'Autorità ha chiuso l'istruttoria conoscitiva sulle modalità di gestione, da parte dell'impresa e-distribuzione, della risoluzione del contratto di trasporto elettrico per inadempimento dell'utente Esperia, con l'approvazione del resoconto finale.

In particolare, l'istruttoria ha avuto ad oggetto le modalità di gestione, da parte del suddetto distributore, degli adempimenti informativi previsti dagli artt. 12, commi 12.6 e 12.7, e 13 della delibera 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08, a tutela dei clienti finali. Tali articoli prevedono che il distributore elettrico, in caso di risoluzione del contratto di trasporto per inadempimento del venditore, abbia l'obbligo di informare i clienti finali dell'avvenuta risoluzione contrattuale e di indicare loro il termine ultimo entro il quale scegliere un nuovo fornitore del mercato libero, prima di essere trasferiti nel servizio di ultima istanza. Nello specifico, la data ultima per effettuare lo *switching* ad altro venditore deve essere «*determinata in modo tale da evitare, per quanto possibile, l'attivazione del servizio di ultima istanza*». L'indagine ha riguardato principalmente i clienti finali ricadenti nell'ambito del servizio di salvaguardia, in quanto i corrispettivi di tale servizio sono sensibilmente più elevati rispetto al prezzo praticato sul libero mercato.

L'istruttoria aveva l'obiettivo di verificare il rispetto del principio della parità di trattamento nei confronti dei clienti finali e degli utenti, con riferimento all'individuazione dei nuovi venditori scelti dai clienti finali interessati dalla risoluzione, che hanno evitato l'attivazione dei servizi di ultima istanza.

Con riferimento agli adempimenti informativi individuati dalla citata delibera ARG/elt 4/08, è emerso che e-distribuzione ha messo a disposizione dei clienti finali un periodo di tempo molto limitato per la scelta di un nuovo fornitore nel mercato libero, sia per le tempistiche decise autonomamente dal distributore sia per la modalità di invio delle comunicazioni prescelta dallo stesso gestore (posta ordinaria). L'utilizzo della posta ordinaria non ha consentito, tra l'altro, di accertare, in fase di istruttoria, né la correttezza degli indirizzi utilizzati né l'effettiva avvenuta consegna ai destinatari. Inoltre, nel testo dell'informativa inviata ai clienti finali, il distributore ha qualificato l'utente del dispacciamento, Esperia, come il proprio venditore, circostanza che poteva rendere incomprensibile la comunicazione ai clienti che avevano sottoscritto un contratto di fornitura con altri

venditori (c.d. "contratto *reseller*"), che si avvalevano dei servizi di Esperia.

Con riferimento al secondo aspetto oggetto di indagine, ossia il rispetto del principio della parità di trattamento nei confronti dei clienti finali e degli utenti interessati alla risoluzione contrattuale, non sono emersi elementi per ipotizzare che e-distribuzione abbia operato in violazione di tale principio.

Nel corso dell'istruttoria sono, inoltre, risultate alcune anomalie nella fatturazione dei corrispettivi di fornitura, da parte di Enel Servizio Elettrico, nei confronti di alcuni clienti finali transitati nel servizio di maggior tutela, a seguito della risoluzione del contratto di trasporto con l'utente Esperia. In particolare, alcuni clienti avevano ricevuto da Enel Servizio Elettrico fatture e richieste di pagamento, incluse le richieste di versamento del deposito cauzionale per le forniture già cessate, riferite a periodi in cui Enel Servizio Elettrico non era più intestataria della fornitura, poiché i clienti erano già rientrati nel mercato libero.

A tal proposito, Enel Servizio Elettrico ha ammesso gli errori di fatturazione in alcuni periodi del 2015, dovuti a "eccezionali circostanze", che hanno richiesto una "straordinaria operatività". Nonostante le dichiarazioni in merito all'avvenuta rettifica, sono state comunque riscontrate ulteriori e successive richieste di pagamento anche nel primo semestre 2016.

Alla luce delle risultanze dell'istruttoria, sono stati previsti alcuni interventi prescrittivi e sanzionatori:

- con la menzionata delibera 311/2016/E/eel, che ha chiuso l'istruttoria conoscitiva, è stato intimato a Enel Servizio Elettrico di interrompere immediatamente, qualora non già cessata nel frattempo, ogni ulteriore richiesta di pagamento nei confronti di clienti finali, riferita a fatture emesse per errore a seguito della risoluzione del contratto di trasporto di Esperia da parte di Enel Distribuzione, con la raccomandazione di utilizzare la necessaria prudenza per i casi dubbi, data l'eccezionalità dell'evento, come evidenziato dalla stessa Enel Servizio Elettrico;
- con la delibera 4 novembre 2016, 624/2016/S/eel, è stato disposto nei confronti di e-distribuzione l'avvio, in forma semplificata, di un procedimento sanzionatorio per l'inosservanza, da parte del venditore, degli obblighi di comunicazione ai clienti finali nel corso della risoluzione del contratto di trasporto dell'energia elettrica.

Verifiche ispettive

Al fine di svolgere le attività di verifica con sopralluogo presso gli operatori e gli impianti, in merito ai processi ed ai servizi regolati, l'Autorità si avvale anche della collaborazione di soggetti di comprovata autorevolezza ed esperienza nelle attività ispettive e di verifica tecnica ed economica nei settori regolati; in particolare, nel 2016:

- della Guardia di Finanza e, soprattutto, del Nucleo speciale per l'energia e il sistema idrico (per 102 verifiche delle 116 complessive effettuate, ossia per il 90% del totale);
- di Innovhub Stazioni sperimentali per l'industria - Stazione sperimentale per i combustibili della Camera di commercio di Milano (Innovhub), per l'effettuazione dei controlli tecnici della qualità del gas, realizzati tramite i prelievi a sorpresa del gas naturale sulle reti di distribuzione, secondo quanto previsto da un contratto rinnovato annualmente (61 controlli effettuati);
- del Gestore dei servizi energetici (GSE), per l'espletamento delle attività tecniche sottese all'accertamento ed alla verifica dei costi a carico dei clienti, quali maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia, come previsto dall'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (delibere 28 dicembre 2009, GOP 71/09, 16 luglio 2010, GOP 43/10, 29 novembre 2012, 509/2012/E/com, e 11 dicembre 2015, 597/2015/E/com);
- della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), con particolare riferimento alle verifiche svolte sui Sistemi efficienti di utenza (SEU) o sui Sistemi a essi equivalenti (SEESEU).

Nell'anno 2016 sono state effettuate nel complesso 116 verifiche ispettive (Tav. 6.1). È in netto calo il numero di ispezioni svolte in avvalimento del GSE, passate dalle 22 del 2014 alle sette del 2016, in considerazione del progressivo esaurimento degli impianti incentivati ai sensi del provvedimento CIP6 ancora da ispezionare (vedi *infra*).

TAV. 6.1

Sintesi delle attività ispettive svolte nel periodo 2012-2016

Numero di verifiche ispettive svolte con sopralluogo

ARGOMENTO	2012	2013	2014	2015	2016
Tutela dei consumatori	-	-	11	16	9
Tariffe e *unbundling*	3	2	6	2	-
Qualità del servizio	87	87	92	83	87
Mercati all'ingrosso e retail	-	-	-	2	4
Connessione degli impianti di produzione	5	18	3	2	3
Impianti incentivati	35	28	22	14	2
Tariffe e tutela dei consumatori nel servizio idrico integrato	-	-	6	9	11
TOTALE	130	135	140	128	116
Di cui in collaborazione con:					
Guardia di Finanza – Nucleo speciale per l'energia e il sistema idrico	95	107	118	114	114
Stazione sperimentale per i combustibili	63	59	68	55	61
Cassa per i servizi energetici e ambientali	3	2	4	6	5
Gestore dei servizi energetici	37	38	22	14	7

TAV. 6.2

Dettaglio delle attività ispettive svolte nel periodo 2012-2016

ARGOMENTO	2012	2013	2014	2015	2016
Tutela dei consumatori					
Qualità dei servizi telefonici commerciali (*customer care*)	-	-	-	-	4
Misura dell'energia elettrica	-	-	5	3	-
Fatturazione a clienti finali di energia elettrica e di gas di medie e piccole dimensioni	-	-	3	5	-
Contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili	-	-	3	3	-
Agevolazioni negli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica				5	-
Agevolazioni per i Sistemi efficienti di utenza o i Sistemi a essi equivalenti					5
Tariffe e *unbundling*					
Integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori	3	2	4	1	-
Unbundling distribuzione gas	-	-	2	-	-
Trasporto gas				1	-
Qualità del servizio					
Continuità del servizio elettrico	5	7	7	4	6
Incentivi per i misuratori elettronici	4	4	6	6	3
Qualità del trasporto elettrico	-	1	1	1	1
Qualità del gas (grado di odorizzazione, potere calorifico e pressione)	63	59	68	55	61
Incentivi della sicurezza gas	3	6	5	6	5
Sicurezza del servizio gas	3	-	1	-	1
Servizio di pronto intervento gas	9+CT(A)	10+CT(A)	4+CT(A)	11+CT(A)	10+CT(A)
Mercati all'ingrosso e retail					
Regolamento REMIT per i mercati all'ingrosso dell'energia				2	
Condizioni di accesso al servizio di distribuzione gas					4
Connessione degli impianti di produzione					
Condizioni di erogazione del servizio di connessione con la rete elettrica di impianti di produzione	3	3	3	-	-
Effettiva entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici ai fini degli incentivi del IV Conto energia	2	15	-	-	-
Adeguamento degli impianti di produzione di energia elettrica connessi in MT				2	3
Impianti incentivati					
Impianti di produzione di energia elettrica assimilati, rinnovabili e cogenerativi	35	28	22	14	2
Tariffe e tutela dei consumatori nel servizio idrico integrato					
Determinazione e applicazione delle tariffe, restituzione remunerazione del capitale investito agli utenti, trasparenza della fatturazione, Carta dei servizi, efficienza della misura, tariffe d'ufficio, esclusione dall'aggiornamento tariffario	-	-	6	9	11
TOTALE	130	135	140	128	116

(A) CT = controlli telefonici (in numero di 50 all'anno, vedi *infra*).

Verifiche ispettive nei confronti di esercenti la vendita di energia elettrica e/o gas naturale, in materia di qualità dei servizi telefonici

Nel periodo giugno 2016 - settembre 2016, sono state effettuate quattro verifiche ispettive, ai sensi della delibera 4 febbraio 2016, 35/2016/E/com, nei confronti di altrettante imprese di vendita di energia elettrica e/o gas naturale, in materia di qualità dei servizi telefonici commerciali.
Le verifiche ispettive hanno interessato una grande impresa e tre medie imprese di vendita. In particolare, le verifiche hanno riguardato:

- la corretta applicazione delle disposizioni inerenti alla qualità dei servizi telefonici, degli obblighi di registrazione, del calcolo degli indicatori, questi ultimi inclusi nel *Rapporto Annuale* sulla qualità dei servizi telefonici[1];
- il rispetto delle istruzioni operative per la partecipazione all'indagine di soddisfazione dei clienti relativa ai *call center*[2], i cui risultati complessivi sono presenti nel *Rapporto Annuale* sopra citato.

Nel complesso, è stato riscontrato il rispetto delle disposizioni contenute nella Parte III del *Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale* - TIQV (delibera 27 novembre 2014, 580/2014/R/com).
Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.3.

Verifiche ispettive presso Sistemi efficienti di utenza o Sistemi a essi equivalenti

Nel periodo settembre 2016 - ottobre 2016, sono state effettuate, ai sensi della delibera 21 luglio 2016, 415/2016/E/efr, cinque verifiche presso sistemi semplici di produzione e consumo, qualificati come SEU o SEESEU. Detta qualifica consentiva di usufruire di sconti significativi nel pagamento degli oneri generali di sistema e di semplificazioni amministrative.
I controlli avevano lo scopo di verificare sia il rispetto dei requisiti, oggettivi e soggettivi, in base ai quali era stata appunto riconosciuta la qualifica di SEU o di SEESEU, sia la conformità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta in sede di qualifica, con riferimento alle unità di produzione, alle unità di consumo e al relativo collegamento. In particolare, sono stati verificati i seguenti requisiti:

- cronologici (data di richiesta e ottenimento delle autorizzazioni, data di entrata in esercizio del Sistema);
- soggettivi (titolarità delle autorizzazioni, dei punti di connessione alla rete, rapporti societari e commerciali tra titolare dell'unità di produzione e dell'unità di consumo, presenza di eventuali unità di produzione o di consumo non facenti parte del Sistema);
- catastali (unicità e contiguità dell'area);
- tecnici (idoneità dei sistemi di misura installati, unicità del prodotto o del servizio realizzato nel Sistema, caratteristiche tecniche degli impianti di produzione).

TAV. 6.3

Verifiche ispettive nei confronti di esercenti la vendita di energia elettrica e/o gas naturale in materia di qualità dei servizi telefonici
Giugno-Settembre 2016

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Una grande impresa e tre medie imprese.	Verifica delle disposizioni della Parte III del *Testo integrato della qualità della vendita*.	Esito conforme per una grande e per tre medie imprese di vendita di energia elettrica e/o gas.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 clienti finali; media impresa: impresa con un numero di clienti finali compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 clienti finali.

1 Art. 32 del TIQV. Il primo *Rapporto Annuale*, riferito all'anno 2015, è stato pubblicato il 31 maggio 2016, con la delibera 278/2016/E/com.
2 Art. 30 del TIQV.

Le verifiche ispettive hanno interessato cinque Sistemi, selezionati in base alla tipologia di qualifica, di unità di produzione dei Sistemi e di attività svolta nell'unità di consumo.Gli esiti delle verifiche ispettive effettuate non hanno evidenziato difformità rispetto alla normativa tali da determinare la decadenza dalla qualifica rilasciata dal GSE. Per due operatori le verifiche hanno portato alla luce alcune non conformità di lieve entità.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di continuità del servizio

Nel periodo giugno 2016 - settembre 2016, sono state effettuate sei verifiche ispettive, ai sensi della delibera 26 maggio 2016, 261/2016/E/eel, nei confronti di altrettante imprese di distribuzione dell'energia elettrica in materia di continuità del servizio, con lo scopo di accertare la corretta applicazione:

- degli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, di cui al Titolo 2 del *Testo integrato della qualità dei servizi elettrici* (TIQE);
- del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, comunicati all'Autorità nell'anno 2016, di cui al Titolo 3 del TIQE.

Le verifiche hanno interessato tre esercizi di una grande impresa e tre medie imprese di distribuzione.

Gli esercizi e le imprese oggetto di verifica sono stati individuati secondo un criterio di rotazione, al fine di assicurare una periodicità minima delle verifiche sulla stessa impresa/centro di telecontrollo.

La metodologia di registrazione delle interruzioni è stata verificata tramite il controllo delle interruzioni relative all'anno 2015.

Per tre esercizi di una grande impresa e per una media impresa di distribuzione, l'esito è stato conforme.

In seguito a due verifiche sarà effettuata una riduzione degli incentivi da erogare nei confronti di due medie imprese.

Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.5.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici dell'energia elettrica cui è stato erogato l'incentivo per la registrazione dei clienti allacciati in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione

Nel periodo aprile 2016 - maggio 2016 sono state effettuate tre verifiche ispettive, ai sensi della delibera 25 febbraio 2016, 65/2016/E/eel, nei confronti di altrettante imprese di distribuzione dell'energia elettrica, cui è stato erogato l'incentivo per la registrazione dei clienti allacciati alla rete di bassa tensione, coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico, tramite i

TAV. 6.4

Verifiche ispettive presso SEU o SEESEU

Settembre-Ottobre 2016

SISTEMI VERIFICATI	MOTIVAZIONE	ESITO
Due SEU con impianto solare. Due SEU con impianto termoelettrico. Un SEESEU con impianto termoelettrico.	Verifica del rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di SEU o SEESEU. Verifica delle dichiarazioni e della documentazione prodotta in sede di qualifica, con riferimento alle unità di produzione, alle unità di consumo e al relativo collegamento.	Esito conforme per quattro SEU e un SEESEU. Per due SEU: non conformità di lieve entità in corso di valutazione che non comportano la decadenza della qualifica di SEU.

TAV. 6.5

Verifiche ispettive presso SEU o SEESEU

Giugno-Settembre 2016

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Tre esercizi di una grande impresa. Tre medie imprese.	Verifica dell'applicazione delle disposizioni sulla registrazione delle interruzioni e sulla regolazione della continuità del servizio elettrico.	Esito positivo per una grande impresa e una media impresa. Riduzione degli incentivi da erogare per due medie imprese.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti finali; media impresa: impresa con un numero di utenti finali compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti finali.

misuratori elettronici e i sistemi di telegestione.

Tali ispezioni, tese ad accertare il corretto funzionamento del sistema di telegestione e dei misuratori elettronici, sono effettuate attraverso l'acquisizione e la visione di elementi documentali e informativi, relativi ai dati di continuità del servizio comunicati all'Autorità.

Al termine delle verifiche effettuate, per una media impresa sottoposta a controllo per due ambiti distinti, sono stati riscontrati alcuni errori materiali nella dichiarazione del numero dei misuratori elettronici installati, per cui è stata disposta la restituzione parziale dell'incentivo erogato per entrambi gli ambiti.

Per una piccola impresa (ente locale) è emerso il mancato rispetto dell'Allegato A alla delibera 10 dicembre 2009, ARG/elt 199/09; pertanto, è stata disposta la restituzione dell'intero incentivo erogato e, con la delibera 6 ottobre 2016, 547/2016/S/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio, con eventuale chiusura semplificata, in materia di continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica nei confronti della medesima impresa.

Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.6.

Registrazione del numero effettivo di clienti disalimentati mediante l'utilizzo dei misuratori elettronici

Nel periodo aprile 2016 - maggio 2016, sono state svolte tre verifiche ispettive, in attuazione della delibera 65/2016/E/eel, presso altrettante imprese cui è stato erogato l'incentivo per la rilevazione degli utenti allacciati alla rete di bassa tensione effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico, mediante l'utilizzo dei misuratori elettronici e dei sistemi preposti alla loro telegestione.

L'esito della verifica ispettiva è risultato non conforme per il Comune di Silandro (ex ASM Silandro). Per AEM TIRANO e Società Servizi Valdisotto (ora fuse in Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna) la verifica ispettiva ha evidenziato una lieve differenza tra il numero dei misuratori elettronici installati comunicato all'Autorità e quello rilevato *in loco*, imputabile a un mero errore materiale.

Con la delibera 31 maggio 2016, 281/2016/E/eel, l'Autorità ha disposto la restituzione dell'incentivo erogato al Comune di Sondrio con la delibera 15 dicembre 2011, ARG/elt 184/11.

Con la delibera 31 maggio 2016, 282/2016/E/eel, l'Autorità ha disposto la restituzione di parte dell'incentivo erogato all'Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna (ex AEM Tirano) attraverso la delibera ARG/elt 184/11.

Con la delibera 16 giugno 2016, 313/2016/E/eel, l'Autorità ha disposto la restituzione di parte dell'incentivo erogato all'Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna (ex Società Servizi Valdisotto) con la delibera ARG/elt 184/11.

Con la delibera 547/2016/S/eel, è stato infine avviato il procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, con eventuale chiusura semplificata, nei confronti del Comune di Silandro, per violazioni in materia di continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica.

TAV. 6.6

Verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di energia elettrica alle quali è stato erogato l'incentivo per la registrazione dei clienti coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione

Aprile-Maggio 2016

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Due ambiti di una media impresa. Una piccola impresa (ente locale).	Verifica della corretta applicazione, da parte delle imprese distributrici dell'energia elettrica, degli obblighi di registrazione dei clienti in bassa tensione, coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico, tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione.	Per una media impresa, per la quale sono stati controllati due ambiti, è stata verificata la corretta registrazione di clienti in BT interrotti tramite misuratori elettronici e sistemi di telegestione e sono stati riscontrati errori materiali nella dichiarazione del numero dei misuratori elettronici installati, per cui è stata disposta la restituzione parziale dell'incentivo erogato per entrambi gli ambiti oggetto di verifica. Per una piccola impresa è stata avviata una istruttoria formale per violazioni in materia di registrazione di clienti in BT interrotti tramite misuratori elettronici e sistemi di telegestione. È stata disposta la restituzione dell'incentivo erogato. Importo complessivo degli incentivi restituiti dalle imprese in esito alle verifiche ai sensi della delibera 65/2016/E/eel: 25.200 €.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti finali; media impresa: impresa con un numero di utenti finali compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti finali.

Verifica ispettiva nei confronti dell'impresa di trasmissione di energia elettrica in materia di qualità del servizio

Nel mese di ottobre 2016 è stata effettuata una verifica ispettiva, ai sensi della delibera 15 settembre 2016, 495/2016/E/eel, nei confronti del gestore del servizio di trasmissione di energia elettrica in materia di qualità del servizio, con l'obiettivo di accertare la corretta applicazione:

- degli obblighi di registrazione delle disalimentazioni, di cui al Titolo 8 dell'Allegato A alla delibera 30 dicembre 2004, 250/04, al Cap. 11 del Codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete (Codice di rete), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, come verificato positivamente dall'Autorità, e all'Allegato A.54 al Codice di rete;
- del calcolo degli indicatori di energia non servita, comunicati all'Autorità nell'anno 2016, di cui al Titolo 2 dell'Allegato A alla delibera 29 dicembre 2011, ARG/elt 197/11, *Regolazione della qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015*, anche ai fini di quanto disciplinato dall'art. 8 del medesimo Allegato.

L'esito dell'ispezione è risultato conforme ed è sintetizzato nella tavola 6.7.

Attuazione della regolazione del servizio di trasmissione dell'energia elettrica

Nel corso del 2016 è stata compiuta una verifica ispettiva nei confronti di Terna, ai sensi della delibera 495/2016/E/eel, avente a oggetto i dati di continuità del servizio di trasmissione dell'anno 2015. Con la successiva delibera 17 novembre 2016, 668/2016/R/eel, sono stati determinati i premi per Terna relativi alla regolazione dell'energia non servita di riferimento per l'anno 2015, pari a 5,6 milioni di euro.

Con la delibera 23 dicembre 2015, 653/2015/R/eel, è stato approvato il *Testo integrato della regolazione output-based del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023* (TIQ.TRA 2016-2023), in attuazione del quale, con la delibera 24 giugno 2016, 334/2016/R/eel, l'Autorità ha approvato la conformità degli allegati A.54 e A.66 al Codice di rete predisposti da Terna.

Con la delibera 1 dicembre 2016, 703/2016/R/eel, sono stati poi definiti gli obiettivi di miglioramento annuo per Terna dell'indicatore di energia non servita per il periodo 2016-2013.

Controlli tecnici nei confronti di imprese di distribuzione gas in materia di qualità del gas

Nel periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2016 sono stati eseguiti 61 controlli sulla qualità del gas presso 32 imprese di distribuzione, ai sensi delle delibere 16 luglio 2015, 346/2015/E/gas (per il periodo gennaio 2016 - aprile 2016) e 14 luglio 2016, 389/2016/E/gas (per il periodo ottobre 2016 - dicembre 2016).

Tali controlli, svolti senza preavviso, consistono in prelievi di gas effettuati sulla rete di distribuzione, al fine di verificare i principali parametri di qualità del gas fornito ai clienti finali: il grado di odorizzazione, il potere calorifico superiore e la pressione di fornitura. La legge 6 dicembre 1971, n. 1083, impone ai distributori, per il gas naturale, e ai produttori, per gli altri tipi di gas, l'obbligo di odorizzare il gas; nello specifico, l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), attraverso il Comitato italiano gas

TAV. 6.7

Verifica ispettiva nei confronti dell'impresa di trasmissione di energia elettrica in materia di qualità del servizio

Ottobre 2016

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO[A]	MOTIVAZIONE	ESITO
Impresa di trasmissione elettrica.	Verifica della corretta applicazione degli obblighi di registrazione delle disalimentazioni e del calcolo degli indicatori di energia non servita.	Esito conforme.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti finali; media impresa: impresa con un numero di utenti finali compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti finali.

(CIG), ha emanato le norme tecniche per la corretta odorizzazione del gas. La mancata o insufficiente odorizzazione del gas comporta responsabilità penali per i soggetti che non hanno rispettato la normativa.

I prelievi del gas sono effettuati da Innovhub all'uscita dei gruppi di riduzione finale in bassa pressione non dotati di impianto di odorizzazione e collocati in posizione distante dai punti di alimentazione della rete di distribuzione. Il controllo sul grado di odorizzazione e sul potere calorifico superiore del gas viene eseguito mediante analisi gascromatografiche sul campo, eventualmente integrate da analisi di laboratorio nei casi dubbi, mentre quello sulla pressione di fornitura del gas viene eseguito in loco mediante manometro.

Nel corso dei 61 controlli effettuati sono stati accertati in loco, e confermati anche dalle successive analisi di laboratorio, tre casi di insufficiente grado di odorizzazione, relativamente ai quali gli Uffici dell'Autorità hanno inviato tre denunce alle competenti Procure della Repubblica.

Con la delibera 24 marzo 2016, 127/2016/E/gas, considerata la reiterazione dell'inadempimento degli obblighi in materia di odorizzazione del gas, l'Autorità, come accaduto in passato per casi analoghi, ha disposto nei confronti di una piccola impresa di effettuare una verifica ispettiva allo scopo di accertare la corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza della distribuzione del gas prevista dal *Testo unico della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019* (RQDG), di cui alla delibera 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas (si veda in proposito il paragrafo successivo di questo Capitolo).

Gli esiti dei controlli tecnici sono sintetizzati nella tavola 6.8.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione del gas in materia di sicurezza del servizio a seguito di insufficienti odorizzazioni

Nel mese di aprile 2016 è stata effettuata una verifica ispettiva, ai sensi della delibera 127/2016/E/gas, nei confronti di una piccola impresa di distribuzione gas in materia di sicurezza del servizio.

Tale verifica è stata disposta poiché nel corso di due campagne consecutive di controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo e alla pressione relativa del gas, era stato riscontrato un grado di odorizzazione non conforme alla legislazione vigente. Pertanto, l'Autorità ha disposto una verifica, più in generale, sulla corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas ai sensi della RQDG.

In particolare, la verifica ha riguardato:

- il funzionamento del servizio di pronto intervento;
- i dati relativi all'assetto degli impianti di distribuzione gestiti dall'impresa distributrice;
- i dati e le verifiche di sicurezza comunicati dall'impresa distributrice in relazione all'odorizzazione e alle dispersioni;
- gli eventuali incidenti da gas combustibile verificatisi sugli impianti di distribuzione.

Con l'ispezione è stato accertato il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella RQDG, in materia di sicurezza del servizio di distribuzione da parte dell'impresa.

Con la delibera 6 ottobre 2016, 546/2016/S/gas, l'Autorità ha, quindi, avviato, con procedura semplificata, un provvedimento a carattere sanzionatorio e prescrittivo.

TAV. 6.8

Controlli tecnici nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di qualità del gas

Gennaio-Dicembre 2016

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO[A]	MOTIVAZIONE	ESITO
61 controlli, di cui: - 45 su impianti di 17 grandi imprese; - 14 su impianti di 13 medie imprese; - due su impianti di due piccole imprese.	Controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo e alla pressione di fornitura del gas.	Risultati dei prelievi nella norma per 16 grandi, 12 medie e una piccola impresa. Accertati tre casi di non conformità del grado di odorizzazione del gas per una grande, una media e una piccola impresa.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti finali; media impresa: impresa con un numero di utenti finali compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti finali.

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione del gas in materia di incentivi per la sicurezza del servizio

Nel periodo agosto 2016 - novembre 2016 sono state effettuate cinque verifiche ispettive, ai sensi della delibera 9 giugno 2016, 294/2016/E/gas, nei confronti di altrettante imprese di distribuzione di gas, tese alla verifica della correttezza dei dati inerenti ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale comunicati dagli esercenti. Tale disciplina prevede che gli incentivi siano corrisposti alle imprese sulla base di due distinte componenti correlate, rispettivamente, all'odorizzazione e alla riduzione delle dispersioni del gas.

Le ispezioni sono state effettuate controllando gli elementi documentali e informativi relativi ai dati di sicurezza del servizio comunicati all'Autorità, con riferimento all'assetto degli impianti di distribuzione gestiti dall'impresa, al pronto intervento, all'odorizzazione, alle dispersioni e a eventuali incidenti da gas combustibile, verificatisi sugli impianti di distribuzione.

L'analisi degli esiti delle ispezioni ha consentito di accertare il rispetto, per l'anno 2016, dei requisiti di cui alla RQDG, per tre grandi imprese.

Per due grandi imprese, invece, sono emerse violazioni alla RQDG: l'impatto delle suddette violazioni sull'ammontare degli incentivi sarà definito con successivi provvedimenti, sulla base del vigente meccanismo di determinazione dei premi e delle penalità. Per tali imprese è stato inoltre proposto l'avvio del procedimento sanzionatorio.

Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.10.

Controlli telefonici e verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento

Nel periodo aprile 2016 - maggio 2016 sono stati effettuati 50 controlli telefonici, nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas, previsti dalla delibera 10 marzo 2016, 95/2016/E/gas, mediante chiamate al servizio di pronto intervento. Nel periodo luglio 2016 - novembre 2016, sono state altresì effettuate le successive verifiche ispettive con sopralluogo presso dieci imprese, individuate anche in base agli esiti dei controlli già realizzati mediante chiamate telefoniche. I controlli telefonici avevano lo scopo di verificare le modalità di accesso, da parte del cliente finale, al servizio di pronto intervento dell'impresa distributrice. L'attività si è svolta, in via preliminare, con la verifica della corrispondenza del numero di pronto intervento,

TAV. 6.9

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di gas in materia di incentivi per la sicurezza del servizio

Aprile 2016

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO[A]	MOTIVAZIONE	ESITO
Una piccola impresa.	Verifica della corretta applicazione degli obblighi in materia di sicurezza del servizio di distribuzione gas di cui alla RQDG.	Verificato il mancato rispetto della RQDG per una piccola impresa. Avviato un procedimento sanzionatorio in materia di sicurezza del servizio di distribuzione gas.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti finali; media impresa: impresa con un numero di utenti finali compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti finali.

TAV. 6.10

Verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione di gas in materia di incentivi per la sicurezza del servizio

Aprile 2016

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO[A]	MOTIVAZIONE	ESITO
Cinque grandi imprese.	Verifica della corretta applicazione, da parte delle imprese di distribuzione di gas, degli obblighi della RQDG in materia di incentivi alla sicurezza.	Verificata la corretta attuazione della RQDG per tre grandi imprese. Riscontrate violazioni alla RQDG per due grandi imprese. Previsti procedimenti sanzionatori e rideterminazione degli incentivi.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti finali; media impresa: impresa con un numero di utenti finali compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti finali.

comunicato dalle imprese distributrici all'Autorità, con quello indicato sul sito internet delle imprese stesse e, quindi, con la verifica delle effettive funzionalità e accessibilità del centralino di pronto intervento tramite chiamate telefoniche senza preavviso ai numeri indicati dagli operatori, eseguite in giorni feriali e festivi, in orario diurno e notturno.
Le successive verifiche ispettive, effettuate anche in esito ai controlli telefonici, avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione, da parte delle imprese distributrici di gas, delle disposizioni dell'Autorità in materia di pronto intervento, così come previsto dalla RQDG 2014-2019 e dalle *Linee guida* predisposte dal CIG e pubblicate dall'UNI.
Le verifiche ispettive hanno interessato due grandi, una media e sette piccole imprese di distribuzione del gas.
L'analisi degli esiti delle ispezioni ha consentito di accertare, per una media e sei piccole imprese sottoposte a controllo, l'inadeguatezza del servizio di pronto intervento, in violazione degli obblighi previsti dalla RQDG.
Con le delibere 6 dicembre 2016, 730/2016/S/gas, 9 marzo 2017, 125/2017/S/gas, 16 marzo 2017, 140/2017/S/gas, 24 marzo 2017, 175/2017/S/gas e 176/2017/S/gas, l'Autorità ha avviato i primi procedimenti sanzionatori nei confronti di cinque piccole imprese di distribuzione.
Gli esiti dei controlli telefonici e delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.11.

Verifiche ispettive nei confronti di esercenti le attività di distribuzione e vendita del gas naturale in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale

Nel periodo febbraio 2016 - marzo 2016 sono state effettuate quattro verifiche ispettive, ai sensi della delibera 23 luglio 2015, 368/2015/E/gas, nei confronti di esercenti le attività di distribuzione e di vendita del gas naturale, in merito alla regolazione delle condizioni di accesso ed erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale. Con riferimento alla quinta verifica prevista dal programma di cui alla delibera 368/2015/E/gas, è stato riscontrato il fallimento dell'impresa che sarebbe stata oggetto di ispezione e, di conseguenza, il sopralluogo non ha avuto luogo.
Le ispezioni avevano lo scopo di accertare la corretta applicazione, da parte degli esercenti, della regolazione relativa all'accesso e all'erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale, di cui alla delibera 29 luglio 2004, 138/04. Le verifiche ispettive hanno interessato quattro medie imprese, di cui un venditore e tre distributori.
L'analisi degli esiti delle ispezioni ha consentito di accertare il rispetto della regolazione per un venditore e un distributore, per due medie imprese di distribuzione è stato rilevato il mancato rispetto degli obblighi della delibera 138/04, nonché di alcune disposizioni in materia di standard di comunicazione tra operatori.
Con la delibera 9 giugno 2016, 295/2016/S/gas, è stato avviato, con eventuale chiusura semplificata, un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi per violazioni in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di standard di comunicazione nei confronti di una media impresa di distribuzione.
Con la delibera 14 luglio 2016, 391/2016/S/gas, è stato disposto l'avvio, con eventuale chiusura semplificata, di un secondo procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi per violazioni in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale.
Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 6.12.

Verifiche ispettive nei confronti di produttori di energia elettrica, in materia di adeguamento degli impianti di produzione connessi in media tensione

Nel periodo gennaio 2016 - febbraio 2016 sono state effettuate le ultime tre verifiche del programma di cinque ispezioni

TAV. 6.11

Controlli telefonici e verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas in materia di pronto intervento
Aprile-Novembre 2016

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO[A]	MOTIVAZIONE	ESITO
Controlli telefonici: 50 imprese di distribuzione del gas. Verifiche ispettive: due grandi imprese; una media impresa; sette piccole imprese.	Verifica delle modalità di accesso, da parte del cliente finale, al servizio di pronto intervento dell'impresa distributrice, mediante chiamate al servizio di pronto intervento. Verifica dell'applicazione della disciplina in materia di pronto intervento gas ai sensi della RQDG.	Verificate alcune criticità nelle modalità di accesso al servizio di pronto intervento dell'impresa distributrice per due grandi, una media e sette piccole imprese. Verificata l'inadeguatezza del servizio di pronto intervento presso una media e sei piccole imprese. Avviati i primi cinque provvedimenti sanzionatori.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti finali; media impresa: impresa con un numero di utenti finali compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti finali.

TAV. 6.12

Verifiche ispettive nei confronti di esercenti le attività di distribuzione e di vendita del gas naturale, in materia di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale

Febbraio-Marzo 2016

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Una media impresa di vendita; tre medie imprese di distribuzione.	Verifica della corretta applicazione degli obblighi di cui alla delibera 138/04.	Verificata la corretta attuazione della delibera 138/04 per una impresa di vendita e una impresa di distribuzione. Per due imprese di distribuzione sono state riscontrate violazioni alla delibera 138/04 e agli standard di comunicazione. Sono stati avviati due procedimenti sanzionatori.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti finali; media impresa: impresa con un numero di utenti finali compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti finali.

approvato con la delibera 27 novembre 2014, 582/2014/E/eel, nei confronti di produttori di energia elettrica, in materia di adeguamento degli impianti di produzione di energia elettrica connessi in media tensione.

Le verifiche si sono rese necessarie a seguito dell'ampliamento, disposto dall'Autorità, del campo di funzionamento - in termini di frequenza e tensione - degli impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti di bassa e media tensione. In particolare, tali verifiche sono state inizialmente limitate ai casi di adeguamento degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 50 kW connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012. Ciò è stato determinato dal fatto che su tali impianti di produzione si erano rese necessarie un'azione del produttore e una successiva verifica dell'impresa distributrice.

Le verifiche, finalizzate alla constatazione della corretta applicazione da parte dei produttori delle nuove disposizioni in materia, in particolare previste dall'Allegato A70 al Codice di rete di Terna, come rese obbligatorie dalla delibera dell'Autorità 8 marzo 2012, 84/2012/R/eel, sono state condotte presso gli impianti di produzione di energia elettrica, utilizzando opportuni strumenti atti a verificare il rispetto dei requisiti previsti, alla presenza dell'impresa distributrice territorialmente competente, quale soggetto coinvolto nella realizzazione, nell'attivazione e nell'esercizio della connessione.

Le verifiche svolte nel 2016 hanno interessato tre produttori di energia elettrica con impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 50 kW, connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012. L'esito delle tre verifiche è stato conforme.

Verifiche ispettive e controlli documentali sugli impianti di produzione di energia elettrica incentivata

La ricognizione sulle convenzioni stipulate ai sensi del provvedimento CIP6, avviata con la delibera 4 settembre 2014, 436/2014/E/efr, si è conclusa con la delibera 7 aprile 2016, 170/2016/E/efr. La suddetta ricognizione, riscontrando limitate criticità, ha evidenziato che la platea degli impianti attivi per i quali è ancora in corso la corresponsione degli incentivi si è molto ridotta, anche se non è ancora del tutto esaurita. Allo scopo di completare le attività di verifica sugli impianti incentivati, che nel corso degli anni hanno consentito di recuperare importi significativi a riduzione della componente tariffaria A_3, l'Autorità, con la delibera 28 giugno 2016, 346/2016/E/efr, approvando un programma di verifiche pluriennale predisposto dal GSE, ha stabilito di completare l'attività di sorveglianza sulla erogazione della componente incentivante di cui al provvedimento CIP6 fino al suo completo esaurimento, previsto per i primi mesi del 2019.

TAV. 6.13

Verifiche ispettive nei confronti di produttori di energia elettrica, in materia di adeguamento degli impianti di produzione connessi in media tensione

Gennaio-Febbraio 2016

IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
Tre produttori di energia elettrica connessi in MT.	Verifica del rispetto delle disposizioni previste dall'Allegato A70 al Codice di rete di Terna, come rese obbligatorie dalla delibera dell'Autorità 84/2012/R/eel.	Esito conforme.

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti finali; media impresa: impresa con un numero di utenti finali compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti finali.